

ACCESSO CIVICO

“Obbligo di pubblicazione nei casi in cui questa sia stata omessa”

[D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 5](#)

[Delibera CIVIT n. 71/2013 del 01/08/2013](#)

Riferimenti dell'Amministrazione per l'esercizio del diritto di accesso civico

→ Responsabile per la Trasparenza e l'Anticorruzione	Dott.ssa Francesca Cesana
→ estremi dell'atto di nomina del Responsabile	Delibera Amministratore Unico del 01/02/2019
→ recapiti telefonici	Telefono: 031471147 Fax: 031473850
→ casella di posta elettronica istituzionale	farmaciamontanolucino@gmail.com
→ casella di posta elettronica certificata (PEC)	Co00190@pec1.federfarma.lombardia.it
→ Modalità per la richiesta di informazioni	<i>L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle P.A. di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza di cui sopra a mezzo pec, e.mail o a mezzo posta ordinaria/raccomandata. L'amministrazione, entro 30 gg, procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicandone il collegamento ipertestuale (anche nel caso la pubblicazione fosse già avvenuta)</i>

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 5

SCHEDA ACCESSO CIVICO

Data compilazione/aggiornamento

01/02/2019